

67/11



***CONTRATTO PER LA FORNITURA DI VACCINI***

***SO.RE.SA S.P.A.***

~

***SANOFI PASTEUR MSD S.P.A.***

## CONTRATTO PER LA FORNITURA DI VACCINI

L'anno **duemilaundici**, il giorno **ventitre** del mese di **marzo** presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola C/1 – Torre Saverio da una parte

**So.Re.Sa. S.p.A.**, con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola C/1 – Torre Saverio, partita IVA 04786681215, in persona del Direttore Generale, Prof. Francesco Tancredi, nato a Salerno il 03.10.1936 in base ai poteri conferitegli dal Consiglio d'amministrazione il 25.02.2011;

e dall'altra

**Sanofi Pasteur MSD S.p.A.**, in seguito denominata "impresa", con sede legale in Roma alla Via degli Aldobrandeschi n. 15, Partita IVA 01475191001, C.F. 05991060582, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 05991060582, rappresentata ai fini del presente atto dalla dott.ssa Paola Baglioni nata a Benevento il 13.08.1964, C.F. BGL PLA 64M53A783G, giusta procura speciale per Notar dott. Antonio Ioli di Roma, Rep. 29051 del 22.12.2010.

### PREMESSO

-che So.Re.Sa SpA è titolare, in via esclusiva, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 della Legge Regionale della Regione Campania numero 28/2003, come modificata dalla Legge Regionale 28/2005, della funzione di acquisto dei beni e attrezzature per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS) ;

-che con Determina del Direttore Generale della Soresa spa **n. 26 del 23 febbraio 2011** è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta esperita per l'affidamento della "FORNITURA DI VACCINI".

-che la Ditta Sanofi Pasteur MSD SpA, risultata aggiudicataria per l'importo di euro 96.793,62 oltre Iva, ha prodotto la documentazione prevista dal comma 2, articolo 48 del decreto Legislativo 163/2006 e, pertanto, a norma del comma 8, articolo 11, del citato decreto legislativo, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, quindi si può procedere alla stipula del contratto di fornitura;

-che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla Ditta riporta il "nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575";

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

### Articolo 1)

#### Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la FORNITURA DI VACCINI

Lotto	CIG	Descrizione lotto	AIC	Fabbisogno triennale	Prezzo Offerto	Importo aggiudicato triennale	Nome commerciale comprensivo di forma e dosaggio
9	0879991F87	Vaccino haemophilus influenzale B coniugato al tossoide tetanico+difterico +pertussico acellulare+vaccino poliomielitico inattivato, sir/fl	034126084	3.234	€ 29,93000	€ 96.793,62	<b>PENTAVAC 1</b> flac polv+1sir prer. di sosp. Iniett+2aghi sep. dose da 0,5ml

#### Articolo 2)

##### Capitolato speciale e norme regolatrici dell'appalto

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

1. il Capitolato Speciale che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia;
2. l'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto con la lettera "B" in copia.

#### Articolo 3)

##### Durata ed ammontare della fornitura

La durata della fornitura è di **anni tre**. L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta ad **Euro 96.793,62** al netto dell'I.V.A.

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art.82 D.Lgs 163/2006.

#### Articolo 4)

##### Pagamenti

Il pagamento avverrà, entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa. La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (n° ordine, data, Azienda richiedente, punto ordinante, magazzino e luogo di consegna).

Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di So.Re.Sa. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n.

**IBAN: ITI 3X033360320800000003062**

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopra indicato.

#### **Articolo 5)**

##### **Consegna del contratto**

I termini di esecuzione del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte del Direttore Generale di Soresa e del Legale rappresentante, o procuratore munito di apposita delega, dell'Impresa.

#### **Articolo 6)**

##### **Penali**

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art.7 del capitolato speciale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare dell'ordine.

La penale, nella stessa misura di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, il direttore dell'esecuzione può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto di appalto.

L'Impresa è altresì soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere il contratto provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolgerà a beneficio dell'Azienda.

E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

#### **Articolo 7)**

##### **Certificato di buona esecuzione**

Il certificato di buona esecuzione deve essere emesso entro 60 giorni dalla richiesta in corso di esecuzione contrattuale, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

#### **Articolo 8)**

##### **Risoluzione dell'appalto**

In presenza di comportamenti dell'Impresa che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, il responsabile del contratto ne propone la risoluzione.

So.Re.Sa ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.

#### **Articolo 9)**

##### **Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di **Euro 9.679,36** (Euro novemilaseicentotantannove/36 centesimi).

So.Re.Sa.:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
- b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.Sa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113 d.Lgs 163/06.

#### **Articolo 10)**

##### **Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.

So.Re.Sa. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

## **Articolo 11)**

### **Responsabili del contratto**

Sò.Re.Sa. nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto l'avv. Gianmarco Massa, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell'esecuzione di cui sopra.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

**fax: 06/664.09.283**

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

## **Articolo 12)**

### **Deroga all'eccezione di inadempimento**

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

## **Articolo 13)**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

## **Articolo 14)**

### **Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3

## Articolo 15)

### **Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Protocollo di legalità e dalle previsioni di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

- a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
3. il CUP relativo alla presente procedura è il seguente : G29E1000140002

## Articolo 16)

### **Dichiarazioni rese dall'Impresa in ottemperanza al Protocollo di legalità**

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

- 1) L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
- 2) L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- 3) L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- 4) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al





**PROCEDURA NEGOZIATA  
CAPITOLATO SPECIALE  
PER LA FORNITURA DI VACCINI**

**CUP n. G29E11000140002**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA**

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura di "VACCINI", occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Campania, per un importo presunto annuo pari a € 1.747.728,75 oltre Iva (Importo triennale € 5.243.186,27 oltre iva).

I tipi e le quantità dei vaccini sono elencati nella Scheda Offerta "Allegato B1" che forma parte integrante del presente Capitolato.

**ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA**

La durata della fornitura è di mesi 36.

Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta quali ad esempio l'immissione in commercio di nuovi prodotti che annullano situazioni di esclusività e/o registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, So.Re.Sa. si riserva la facoltà, in ossequio alle disposizioni legislative riferite al contenimento della spesa farmaceutica (L. 388/2000 - L. 405/2001), di revocare l'aggiudicazione e conseguentemente risolvere il contratto.

**ART. 3 - QUANTITA'**

Trattandosi di contratto di somministrazione, le quantità riportate nell' "allegato B1", sono indicative e potranno variare in più o in meno, in base alle reali esigenze di ogni Azienda e agli obiettivi indicati dal Piano Sanitario Regionale per l'approvvigionamento di vaccini, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere.

**ART. 4 - SUDDIVISIONE IN LOTTI**

La fornitura sarà suddivisa in 10 lotti come specificato nella Scheda Offerta "allegato B1"

**ART. 5 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI**

I vaccini, oggetto della presente gara, dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

In particolare i prodotti offerti dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- Conformità alle direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e per il controllo di qualità dei medicinali con particolare riferimento alla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia;
- corrispondenza ai saggi e ai requisiti previsti dalle relative monografie della F.U. edizione in vigore ed eventuali aggiornamenti;
- indicazione chiara, su ogni confezione e su ogni imballo, della denominazione del vaccino, della composizione, della data di preparazione, di scadenza, del n°. lotto e delle indicazioni relative all'effettuazione dei controlli di Stato;
- corrispondere ad ogni altra norma vigente in materia di produzione e commercio di vaccini e di specialità medicinali (Dlgs. 540/92 e Dlgs. 219/06);
- corrispondere alle caratteristiche indicate nell'allegato "A" del presente Capitolato;
- assenza di mercurio o altri organo-mercuriali come conservanti secondo quanto previsto dalla normativa vigente (sono invece ammesse tracce residue dal processo di lavorazione)
- conformità dei veicoli e degli eccipienti alla normativa vigente

#### **ART. 6 - PREZZI**

I prezzi offerti, riferiti ai singoli prodotti, si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura e comprensivi di trasporto, imballo e di ogni altra spesa accessoria.

#### **ART. 7 – CONSEGNE**

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del fornitore presso i singoli Magazzini preposti delle Aziende richiedenti entro le ore 12.00 di ciascun giorno, esclusi prefestivi e festivi, previa predisposizione del piano di distribuzione concordato con i servizi preposti presso ogni singola ASL.

La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta dai Servizi preposti (Farmacie o servizi di Epidemiologia) di ogni singola Azienda, nei magazzini indicati negli ordini.

La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 7 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine trasmesso a mezzo fax o telefono, salvo casi d'urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto, comunque entro le 48 ore.

La merce, al momento della consegna, dovrà avere una validità pari almeno ai quattro quinti della validità complessiva del prodotto e appartenere ad un unico lotto di produzione.

Durante il trasporto dovranno essere garantite le condizioni di temperatura previste dalle monografie dei singoli prodotti e dalla monografia "Vaccini" della F.U. ultima edizione e suoi eventuali aggiornamenti e modifiche.

Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere "a perdere".

#### **ART. 8 - CONTROLLO SULLA MERCE**

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; le Aziende si riservano di ordinare solo le quantità necessarie per l'attività dei Servizi; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.

Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità che verranno riscontrate in contraddittorio con il fornitore.

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Aziende le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Aziende li respingeranno al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni. Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tale obbligo, le Aziende potranno provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

Allegati:

ALLEGATO "B1" - Scheda offerta

ALLEGATO "B2" - Scheda fornitore

ALLEGATO "B3" - Prospetto indicativo punti di consegna

Firma per accettazione

**Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 5, 7 e 8 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.**

Per espressa approvazione

*Q. rose*


ALL. B

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI VACCINI**

La sottoscritta Sanofi Pasteur MSD S.p.A., con sede legale a Roma, in Via degli Aldobrandeschi N.15, 00163 Roma, Codice Fiscale N: 05991060582, P. IVA N. 01475191001, tel. 06/6640921, fax 06/66409233 email ufficiogare@smsd.com, sede competente dell'Ufficio delle Imposte Dirette: Ufficio Roma 1 Via Ippolito Nievo 36 Roma, rappresentata legalmente dal Dr. Claudio Luci nato a Padova il 29/05/1958 e domiciliato per la carica presso Sanofi Pasteur MSD S.p.A., Via degli Aldobrandeschi N.15, 00163 Roma, Dirigente, in qualità di Consigliere e Direttore Affari Legali e Risorse Umane (per i poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale in data 18/06/2009), in riferimento alla Vs. lettera di invito prot. U000954 del 28/01/2011, con la presente sottopone alla Vs. attenzione la migliore offerta per la fornitura dei prodotti ed alle condizioni di seguito descritte.

**ALLEGATO "B1" Scheda offerta**

EX Lotto	Lotteria procedurale aperta	CIG	Descrizione lotto	ATC	Unità di misura per la formulazione del prezzo	Fabbisogno triennale	Prezzi base di gara PROCEDURA NEGOZIATA	Importo triennale PROCEDURA NEGOZIATA	AIC (INDICARNE SOLO UNO) solo le 9 cifre	Prezzo offerto	Prezzo al pubblico senza Iva	Iva	Percentuale di sconto sul prezzo indicato in colonna K	Ragione Sociale ditta produttrice se l'offerente è in ATI	Nome commerciale comprensivo di forma e dosaggio
1	1	08795378E2	Vaccino vivo tifideo per uso orale, 200mg, cps	J07AP01	CPS	6.312	2.66670	16.832,21							
2	10	087960402F	Vaccino differico, tetanico e pertossico acellulare (pad), sirf	J07AJ52	SIR	41.829	12.64000	528.718,56							
3	12	087964305E	Vaccino epatitico A, vaccino Epatitico B (adulti), sirf	J07BC20	SIR	1.866	27,32000	50.979,12							
4	13	08796980BD	Vaccino epatitico A, vaccino epatitico B (pediatrico), sirf	J07BC20	SIR	180	18,23000	3.281,40							
5	17	08797443B6	Vaccino differico, tetanico e pertossico acellulare (adulti), sirf	J07AJ52	SIR	159.921	12,64000	2.021.401,44	039760018	€ 12,60 =	€ 26,00 =	10%	51,538%	Sanofi Pasteur SA	TRIAXIS sosp.iniet/1flac0,5 ml.
6	20	087978665E	Vaccino meningococcico monovalente di tipo C coniugato, sirf	J07AH07	FL+SIR	107.604	8,30000	893.113,20							
7	22	0879848987	Vaccino per immunizzazione dal vibrio cholerae, fl os	J07AE01	FL OS	14.850	18,05000	268.042,50							
8	28	0879905891	Vaccino meningococcico polisaccaridico tetravalente (di tipo A,C,W135 e Y), fl/sir	J07AH04	FL	2.766	9,18000	25.391,88							
9	30	0879991F87	Vaccino haemophilus influenzae B coniugato al tossoide tetanico-differico+pertussico acellulare+vaccino poliomelittico inattivato, sirf	J07CA06	FL+SIR	3.234	29,94000	96.825,96							
10	31	088005652E	vaccino (vivo) morbillo, parotite rosolia, varicella	J07BD54		29.100	46,00000	1.338.600,00	034126084	€ 29,93 =	€ 59,86 =	10%	50,00%	Sanofi Pasteur SA	PENTAVAC - POL. E SOSP. INIETT. 1 FLAC. POLV.+1 SIR. PRER. DI SOSP. INIETT. + 2 AGHI SEP. DOSE DA 0,5 ML.



14 FEB 2011

*Rever,*

**Sanofi Pasteur MSD S.p.A.**  
 Direttore Affari Legali  
 e Risorse Umane  
 Dr. Claudio LUCI

14 FEB 2011

